

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (77)739

Vol. 1977/0228

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 739 def.

Bruxelles, li 23 dicembre 1977

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce talune misure provvisorie per la conservazione
e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi
battenti bandiera norvegese

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(77) 739 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) No. DEL CONSIGLIO
del

che stabilisce talune misure provvisorie per la conservazione
e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi
battenti bandiera Norvegese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto l'atto di adesione,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il 3 novembre 1976 il Consiglio ha adottato una serie
di risoluzioni riguardanti alcuni aspetti esterni ed interni della politica
comune della pesca;

Considerando che tra la Comunità e la Norvegia si sono svolti negoziati
aventi lo scopo di determinare i diritti reciproci di pesca delle due
parti contraenti relativi all'anno 1978 e che i negoziati suddetti non
hanno ancora potuto essere condotti a buon fine;

Considerando che nel frattempo le due parti contraenti si sono messe
d'accordo su alcune intese provvisorie e che è opportuno adottare provve-
dimenti volti alla realizzazione delle intese suddette;

Considerando che la Comunità ed il Canada hanno deciso di coordinare i
loro regimi di pesca relativi ad alcune riserve comuni di pesci e di
gamberetti situati nello Stretto di Davis e nel Golfo di Baffin (ICANF
zone 0 e 1);

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ARTICOLO 1

1. Le sole catture che le navi battenti bandiera Norvegese sono autorizzate ad effettuare nelle zone di pesca del Regno di Danimarca che si estendono sino a 200 miglia nautiche al largo delle coste della Groenlandia che sono oggetto della normativa comunitaria sulla pesca, sono stabilite nell'allegato.

2. La concessione delle quote di pesca è subordinata all'osservanza delle misure di conservazione e di sorveglianza, nonché delle altre disposizioni che disciplinano le attività della pesca nelle zone di cui al comma 1.

ARTICOLO 2

L'attività di pesca nelle zone di pesca di cui all'articolo 1, è subordinata alla concessione di una licenza rilasciata dalla Commissione, a nome della Comunità, nonché al rispetto delle condizioni specificate in detta licenza.

ARTICOLO 3

All'atto del deposito di ciascuna richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le seguenti informazioni :

- a) nome della nave;
- b) numero di immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne di identificazione;
- d) porto di immatricolazione;
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
- i) metodo di pesca prevista;
- j) zona di pesca prevista;
- k) specie di pesci che si intendono pescare;
- l) periodo per il quale è richiesta una licenza.

Articolo 4

Ciascuna licenza è valida per un solo peschereccio. Qualora parecchi pescherecci partecipassero alla stessa operazione, ognuno deve avere la propria licenza.

Articolo 5

1. Il detentore della licenza ha l'obbligo di conformarsi alle condizioni della licenza e di trasmetterle ad una stazione radio degli Stati membri nei termini stabiliti nella licenza stessa, in particolare la posizione della nave e le specie oggetto di catture.
2. Le stazioni radio degli Stati membri comunicano immediatamente e direttamente alla Commissione, le trasmissioni effettuate dai pescherecci dei paesi terzi a norma della licenza.

Articolo 6

Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire, nei limiti del possibile, l'applicazione dell'articolo 1 per quanto riguarda le acque marittime sotto la loro sovranità o giurisdizione, comprese in particolare regolari ispezioni delle navi.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 24 ore dall'accertamento delle infrazioni, il nome del peschereccio in causa, nonché i provvedimenti presi in proposito.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

Il Presidente

ALLEGATO

Quote di pesca per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Marzo 1978.

Specie	Zone ICNAF	Quantità (tonnellate)
Gamberetti (Pandalus borealis)	Q + 1	2 000

Detraendo le quantità pescate nella parte canadese delle zone ICNAF 0 e 1.